

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4038

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, IOTTI LEONILDE,
ALBONI, ARZILLI, BIAGINI, BINI, Busetto, CARDIA, CA-
RUSO, COLAJANNI, FLAMIGNI, GESSI NIVES, GIANNINI,
JACAZZI, LA BELLA, LAJOLO, LAVAGNOLI, LIZZERO, LU-
BERTI, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MALFATTI,
MAULINI, RE GIUSEPPINA, SGARBI BOMPANI LUCIANA,
TERRAROLI, TRAINA, TRIPODI GIROLAMO, VALORI,
VENTUROLI, ZANTI TONDI CARMEN**

Presentata il 24 febbraio 1972

Norme generali sull'assistenza e beneficenza pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si raccomanda alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attuazione delle norme costituzionali concernenti l'assistenza e la beneficenza pubblica ed allo scopo di assicurare ad ogni cittadino il diritto al pieno sviluppo della propria personalità si organizzano idonei servizi sociali e si attuano i necessari interventi economici.

ART. 2.

Le prestazioni di servizio sociale spettano a tutti i cittadini italiani ed ai cittadini stranieri che si trovano sul territorio italiano.

ART. 3.

Quanto previsto dall'articolo 1 si realizza:

1) con un sistema pubblico di servizi sociali territoriali, integrati con i servizi sanitari ed i servizi formativi di base, qualificati come servizi sociali aperti, prevalentemente residenziali, domiciliari, a seminternato, con la eliminazione di qualsiasi intervento di tipo segregativo od emarginante, volti a mantenere nelle comunità familiari e civili tutti i cittadini ed al recupero e al reinserimento in esse di quanti, per diverse cause, ne sono stati esclusi ed hanno, sino ad oggi, fruito di un diverso trattamento;

2) con prestazioni economiche assistenziali:

a) ordinarie, sotto forma di pensione sociale, a tutti quei cittadini che per età, inabilità o per altri motivi indipendenti dalla loro volontà — e che non fruiscono di trattamento assicurativo previdenziale — non possono accedere al lavoro e siano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere;

b) straordinarie, per quei cittadini che si trovino in temporanea esigenza di prestazioni economiche.

Le prestazioni economiche assistenziali ordinarie sono definite con apposita legge dello Stato.

Le prestazioni straordinarie sono disciplinate con leggi regionali.

ART. 4.

Spettano alla Regione la potestà legislativa e le funzioni amministrative riguardanti il sistema di servizio sociale, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, secondo i principi della presente legge.

Con l'entrata in vigore della presente legge decadono tutte le attribuzioni in materia di assistenza e beneficenza e attività ad esse inerenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, degli altri ministeri e di ogni altro ente ed organo periferico da essi dipendente.

Il personale di questi uffici ed enti è trasferito alle Regioni.

ART. 5.

La Regione attua le finalità contenute negli articoli precedenti a mezzo di una propria normativa che preveda:

a) la definizione di un programma regionale del sistema pubblico assistenziale coordinato con gli obiettivi generali dello sviluppo regionale;

b) la creazione di un complesso unitario di base di servizi sociali idoneo a soddisfare l'insieme delle esigenze sociali e assistenziali della popolazione, ripartendo in tal senso, in accordo coi comuni, tutto il territorio, in comprensori comunali, subcomunali e intercomunali. La organizzazione e la gestione del suddetto complesso di base — denominato unità locale di servizio sociale — sono affidate ai comuni singoli o associati, che ne garantiscono il carattere decentrato con la partecipazione diretta dei cittadini;

c) la fissazione di *standards* di prestazioni, privilegiando gli interventi diretti alla prevenzione, assicurando la qualificazione e la riqualificazione del personale, nonché la necessaria assistenza tecnica per i servizi sociali pubblici;

d) forme di controllo sulle attività assistenziali e sociali, pubbliche e private, in conformità alle norme degli statuti regionali.

ART. 6.

I comuni e i consorzi tra comuni:

a) assicurano l'esercizio degli interventi sociali secondo le finalità generali della presente legge e secondo la normativa regionale, attraverso la gestione diretta e decentrata del complesso dei servizi sociali localizzati nel loro territorio;

b) assicurano il diritto fondamentale dei cittadini alla gestione delle unità locali dei servizi sociali e dei singoli servizi, a tutti i livelli e nei vari momenti di decisione, operativi e di controllo, attraverso la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni organizzate nel territorio;

c) concorrono alla formazione degli obiettivi del programma regionale di sviluppo dei servizi sociali di cui all'articolo 5 della presente legge;

d) stipulano, se del caso, convenzioni con istituzioni private di assistenza capaci di erogare prestazioni conformi a quanto stabilito dalla normativa regionale, con esclusione assoluta di quelle che agiscono a scopo di lucro.

ART. 7.

Ai fini di assicurare che all'interno degli organismi di assistenza pubblica e privata siano osservate le condizioni essenziali di civiltà e di rispetto della persona umana sono consentiti, in ogni momento, controlli ispettivi da parte dei consiglieri comunali e provinciali, dei consiglieri della Regione, nonché dei membri del Parlamento.

ART. 8.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato consultivo per lo svolgimento di studi e ricerche, per la raccolta di informazioni e per la formulazione di proposte in materia di servizi assistenziali, al Parlamento, al Governo e alle Regioni.

Il comitato è formato da:

3 esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

3 esperti nominati dall'associazione dei comuni d'Italia;

10 rappresentanti delle Regioni indicati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il comitato si rinnova ogni cinque anni.

ART. 9.

Con la presente legge sono sciolti gli enti nazionali di assistenza compresi nell'allegato A e gli enti autarchici territoriali e non territoriali di assistenza pubblica.

L'« Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali » è soppressa.

Il personale e gli uffici degli enti di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono trasferiti alle Regioni, ai comuni e ai consorzi tra comuni.

Per quanto riguarda gli altri enti o associazioni nazionali che attualmente svolgono funzioni assistenziali assieme a funzioni diverse, viene istituita una commissione composta di 10 deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti della Camera e del Senato sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari, con il compito di definire entro un anno l'elenco degli enti ed associazioni cui devono essere sottratti i compiti assistenziali definiti dalla presente legge.

I patrimoni, i beni ed i servizi, i mezzi finanziari e ogni altro rapporto giuridico di

tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate con la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive integrazioni e modificazioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono avvocati alla Regione che ne assicura la destinazione pubblica mediante la organizzazione dei servizi di cui agli articoli 3 e seguenti della presente legge.

ART. 10.

I patrimoni mobiliari ed immobiliari degli enti di cui all'allegato A e degli enti autarchici territoriali e non territoriali di assistenza pubblica, nonché quelli dell'« Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali », sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio sono localizzati, che li destineranno esclusivamente all'assistenza pubblica nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 5 della presente legge.

ART. 11.

Le contribuzioni a carico dei pensionati INPS e dei lavoratori dipendenti, destinate al finanziamento dell'Opera nazionale pensionati italiani e dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, sono soppresse.

NORMA TRANSITORIA

ART. 12.

Fino alla data di promulgazione della legge sulle procedure della programmazione per la determinazione dei piani di sviluppo economico, è istituito, con l'entrata in vigore della presente legge, un Fondo nazionale per i servizi sociali.

Le entrate del Fondo sono costituite:

a) da tutti gli stanziamenti iscritti nei bilanci della Presidenza del Consiglio dei ministri e di tutti i Ministeri in capitoli di spesa per attività di assistenza e beneficenza pubblica;

b) dall'importo dei contributi ordinari e straordinari a favore di enti pubblici e privati di assistenza e beneficenza, comunque erogati dallo Stato;

c) dai patrimoni finanziari dell'AAII, degli enti nazionali soppressi, costituiti da ob-

bligazioni, azioni e altri titoli, depositi bancari e liquidità monetaria;

d) dagli utili delle lotterie nazionali;

e) dalle risorse finanziarie attualmente destinate al pagamento di assegni temporanei o permanenti agli invalidi civili, ai ciechi, ai sordomuti e agli altri cittadini invalidi o minorati con esclusione degli invalidi di guerra e dei cittadini coperti da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

f) dalle risorse finanziarie destinate al pagamento della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

g) dalla quota degli utili netti degli istituti di credito statutariamente destinati a scopo di assistenza e beneficenza;

h) dagli utili di gestione dei Monti di Pietà.

Il fondo è ripartito fra le Regioni sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

NORMA FINALE

ART. 13.

Sono abrogate le seguenti leggi: legge 17 luglio 1890, n. 6972 (IPAB), decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327 (ENAOLI), legge 3 giugno 1937, n. 847 (ECA), decreto-legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 (Comitati provinciali assistenza e beneficenza), testo unico 24 dicembre 1934 (ONMI), decreto-legge 23 marzo 1948, n. 361, e tutte le altre disposizioni contrarie a quelle previste dalla presente legge.

ALLEGATO A

- 1) Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (AAII);
- 2) Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e infanzia (ONMI);
- 3) Opera nazionale pensionati italiani (ONPI);
- 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI);
- 5) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI);
- 6) Commissariato per la gioventù italiana — ex GIL (GI);
- 7) Fondazione figli degli italiani all'estero (FFIE);
- 8) Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC);
- 9) Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA);
- 10) Ente nazionale di lavoro per i ciechi (ENLC);
- 11) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF);
- 12) Istituto nazionale di beneficenza « Vittorio Emanuele III »;
- 13) Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia »;
- 14) Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI);
- 15) Unione italiana di assistenza all'infanzia (UIAI); .
- 16) Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della guardia di finanza (ENAOMGF);
- 17) Istituto « Andrea Doria » per gli orfani dei marinai morti in guerra o per cause di guerra;
- 18) Istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra « F. D. Roosevelt »;
- 19) Opera nazionale di assistenza per gli orfani di militari di carriera dell'esercito;
- 20) Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri (ONAOMAC);
- 21) Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco;
- 22) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia;
- 23) Opera nazionale per le città dei ragazzi (già opera per il ragazzo della strada);
- 24) Ente di assistenza orfani agenti di custodia;
- 25) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici (ONAOGAP);
- 26) Fondazione *pro juventute* « Don Carlo Gnocchi »;
- 27) Associazione nazionale mutilati invalidi civili (ANMIC).